

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-5427 del 11/11/2020
Oggetto	Pielle di Naldi Pietro & C S.n.c., Loc. Cozzino, 173, in Comune di Monzuno (BO). Rinnovo dell'autorizzazione unica relativa a centro di raccolta di veicoli a motore fuori uso, sito in Loc. Cozzino, 173, in Comune di Monzuno (BO), ai sensi dell'art. 208 de D.Lgs n. 152/2006 e s.m e in conformità al D.Lgs n. 209/2003 e s.m. Operazioni di recupero: R4-R12 (Allegato C parte IV al D.Lgs. 152/06)
Proposta	n. PDET-AMB-2020-5478 del 05/11/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno undici NOVEMBRE 2020 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE
AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

IL RESPONSABILE DELL'AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Oggetto: Pelle di Naldi Pietro & C S.n.c., Loc. Cozzino, 173, in Comune di Monzuno (BO).

Codice Fiscale 03493400372 - P.IVA 00626721203

Autorizzazione unica relativa a centro di raccolta di veicoli a motore fuori uso, sito in Loc. Cozzino, 173, in Comune di Monzuno (BO), ai sensi dell'art. 208 del d.lgs 152/2006 e s.m e in conformità al d.lgs 209/2003 e s.m.

Rinnovo.

Operazione di recupero: R4-R12 (Allegato C parte IV al D.Lgs. 152/06)

determina:

1. di rinnovare l'autorizzazione unica alla società Pelle di Naldi Pietro & C S.n.c. di Monzuno (BO), nella persona del suo legale rappresentante pro-tempore, relativa alla gestione del centro di raccolta di veicoli a motore fuori uso, sito in Loc. Cozzino, 173, in Comune di Monzuno (BO), nel rispetto delle prescrizioni, raccomandazioni ed avvertenze allegate come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento **(allegato 1)**

L'autorizzazione è valida fino al **19/09/2030**.

Il presente provvedimento autorizzativo rilasciato ai sensi dell'art. 208 del d.lgs 152/2006, sostituisce ad ogni effetto tutti i visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali, comunali, in base a quanto stabilito dall'art. 208 comma 6 del d.lgs 152/2006 e s.m.

Sono fatti salvi visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi ministeriali e di altri organi diversi da quelli regionali, provinciali e comunali.

2. di approvare la modifica alla rete di raccolta delle acque reflue di dilavamento dei piazzali consistente nell'installazione di due saracinesche idrauliche su ciascuna delle due linee delle acque di seconda pioggia prima dell'immissione nel Rio Cozzo; dette saracinesche siano installate entro 60 giorni dal rilascio del presente provvedimento.
3. che sia verificata entro 60 giorni dal rilascio del presente provvedimento, la fattibilità tecnica di un intervento di inserimento di una tubazione di aerazione, lungo la condotta di scarico a monte della fossa imhoff, che convogli le emissioni maleodoranti sul tetto del fabbricato o in altra zona idonea, in modo da non arrecare disturbo
4. che, in base a quanto disposto dal d.lgs 119 del 3/09/2020, entro il 31 dicembre 2020, l'impianto si doti di un *adeguato sistema di pesatura per i veicoli fuori uso in ingresso*.

Si avvisa, in coerenza a quanto stabilito dalla norma sopra richiamata, che qualora tale adeguamento non fosse possibile nel termine del 31 dicembre 2020, questa Agenzia può concedere, per un periodo massimo di ulteriori dodici mesi, l'utilizzo di sistemi alternativi anche esterni al centro di raccolta.

In ogni caso, nelle more di detto adeguamento, a decorrere dal 1 gennaio 2021, il gestore dovrà comunque utilizzare di sistemi di pesatura alternativi anche esterni al centro.

In entrambi i casi il gestore è tenuto ad informare tempestivamente questa Agenzia sulle modalità di adeguamento, la tipologia di sistema di pesatura e la localizzazione all'interno del centro.

5. l'obbligo, in capo alla società *Pielle di Naldi Pietro & C S.n.c. di Monzuno (BO)*, di prestare garanzia finanziaria ai sensi della delibera della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1991/2003, per un importo di 299.500,00 € ($4.000 \text{ t/a} \times 10 \text{ euro/t} + 8.650 \text{ mq} - \text{superficie dell'insediamento al netto delle aree verdi} \times 30 \text{ euro/mq} = 299.500,00\text{€}$, ai sensi dell'art 5 punto 5.3 allegato A alla delibera Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1991/2003) e validità fino al 19/09/2032, secondo una delle seguenti modalità:
 - a) aggiornamento/integrazione della garanzia finanziaria esistente costituita da polizza assicurativa n. 1887543 del 24/08/2010 emessa da Coface S.p.A. in data 24/08/2010, modificata con appendici n. 1 e 2 in data 4/09/2020, e valida fino al 19/09/2023, mediante estensione temporale al 19/09/2032, e contestuale aggiornamento in riduzione dell'importo

dagli attuali 336.190,00 € a 299.500,00 € e modifica del beneficiario da Provincia di Bologna ad ARPAE Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna, Via Po, 5, Bologna;

- b) prestazione di nuova garanzia finanziaria a favore di ARPAE Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna, Via Po, 5, Bologna.

La garanzia finanziaria deve essere costituita in uno dei seguenti modi previsti dalla Legge 10 giugno 1982 n° 348 art.

- da reale e valida cauzione in numerario od in titoli di Stato, ai sensi dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23/5/1924, n. 827 e successive modificazioni;
- da fidejussione bancaria rilasciata da Aziende di credito di cui all'art. 49 comma 1 lett. c) del D.lgs n. 481/1992, in conformità allo schema di cui all'Allegato B alla Delibera di Giunta Regionale n° 1991 del 13/10/2003;
- da polizza assicurativa rilasciata da Società di assicurazione, in possesso dei requisiti previsti dalla Legge 10 giugno 1982, n. 348 debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio, della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi, in conformità allo schema di cui all'Allegato C alla Delibera di Giunta Regionale n° 1991 del 13/10/2003;

In caso di utilizzo totale o parziale della garanzia finanziaria da parte di ARPAE la stessa dovrà essere ricostituita, in caso di continuazione dell'attività, nella stessa entità di quella originariamente determinata nel presente atto autorizzativo.

Prescrizioni generali sulle garanzie finanziarie

In entrambi i casi sopraelencati di cui al punto 3 lett. a e b), la garanzia dovrà essere prestata entro 30 giorni dal rilascio del presente provvedimento autorizzativo.

Qualora per difficoltà del mercato finanziario debitamente motivate e documentate non fosse possibile la prestazione di garanzie finanziarie di durata 10+2 anni, potrà essere prestata garanzia finanziaria di durata quinquennale maggiorata di ulteriori due anni (5+2 anni), per complessivi sette anni (cioè fino al 19/09/2027), fermo restando che, entro il termine di durata della stessa, dovrà essere prestata nuova garanzia pena la sospensione

dell'autorizzazione per il venir meno dei requisiti oggettivi e l'eventuale successiva revoca, previa diffida

prende atto:

6. che, nelle more della regolarizzazione dell'attività ai sensi del DPR 151/11, ed allo scopo di fare cessare immediatamente e per tutto il tempo necessario per la regolarizzazione, il pericolo per la sicurezza dei lavoratori, Pelle di Naldi Pietro & C S.n.c. ha ultimato in data 20/10/2020 gli interventi prescritti dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, come risulta dalla nota del Comando Provinciale dei VV.FF. acquisita agli atti PG n. 156816 del 29/10/2020 e dalla nota del gestore del centro, acquisita agli atti PG n. 160029 del 5/11/2020;

avverte che:

7. qualora l'impresa intenda proseguire l'attività oltre la scadenza dell'autorizzazione, cioè il 19/09/2030, dovrà essere presentata, almeno centottanta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione, cioè entro il 19/03/2030, apposita domanda all'autorità competente (attualmente ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana), che decide prima della scadenza dell'autorizzazione stessa. In ogni caso l'attività può essere proseguita fino alla decisione espressa, previa estensione delle garanzie finanziarie da prestarsi prima della predetta scadenza ai fini della legittimazione al proseguimento dell'attività;

da atto che

8. le spese istruttorie, quantificate in € 917,00 (*novacentodiciasette/00 euro*) ai sensi del tariffario regionale ARPAE, sono state pagate in data 5/03/2020 tramite bonifico bancario sul conto bancario intestato ad ARPAE;

stabilisce che:

9. copia del presente provvedimento deve essere conservato unitamente agli atti sopra richiamati ed esibiti agli organi di controllo che ne facciano richiesta;
10. il Servizio Territoriale di ARPAE è incaricato, ai sensi dell'art. 3 e seguenti della L.R. 44/95, di eseguire i controlli ambientali;
11. demanda all'Unità Autorizzazioni Complesse ed Energia di ARPAE Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di dare tempestiva comunicazione alla società *Pielle & C S.n.c.*, Monzuno, in qualità di gestore dell'impianto ed al Comune di Monzuno, all' Ausl Città di Bologna, alla Regione Emilia-Romagna - Servizio Tecnico Area Bacino Reno e Po di Volano, quali enti interessati, dell'emissione del presente provvedimento e degli estremi autorizzativi che ne consentano l'accesso sul sito web istituzionale di ARPAE;
12. rammenta che avverso il presente provvedimento è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazioni e descrizione del procedimento

- 1.1 Pelle di Naldi Pietro & C S.n.c., Monzuno (BO) gestisce un centro di raccolta di veicoli fuori uso sito in Loc. Cozzino, Rioveglio, in Comune di Monzuno (BO), in virtù di autorizzazione rilasciata con determina dirigenziale della Provincia di Bologna agli atti P.G. n. 123135 del 9/07/2010, modificata con determina dirigenziale ARPAE n. 770 del 13/02/2018, valida fino 19/09/2020;
- 1.2 In data 11/03/2020, agli atti PGBO n. n. 38965 e 39556, Pelle di Naldi Pietro & C S.n.c., Monzuno (BO) ha presentato domanda di rinnovo dell'autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 208 del d.lgs 152/2006 e s.m.
- 1.3 In data 13/03/2020, agli atti PGBO n. 40468, Pelle di Naldi Pietro & C S.n.c., Monzuno (BO), ha trasmesso integrazioni volontarie parzialmente sostitutive della precedente documentazione;
- 1.4 Dalla documentazione allegata all'istanza di rinnovo, risulta anche che l'azienda abbia presentato, in data 9/03/2020, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, tramite il SUAP Comunale competente, richiesta di valutazione del progetto di sistemazione antincendio relativa all'attività 55.2.c di cui all'allegato 1 al DPR 151/2005, per l'adeguamento dell'impianto al DM 1/07/2014;
- 1.5 In data 13/03/2020 è stata convocata (agli atti PGBO n. 41968 e 41979) la prima conferenza di servizi tenutasi in data 7/05/2020 a cui hanno partecipato ARPAE Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, Comune di Monzuno ed il proponente.
Nel corso della conferenza è emersa la necessità di sospendere il procedimento e richiedere documentazione integrativa;
- 1.6 In data 7/05/2020 è stato sospeso il procedimento e richiesta documentazione integrativa, agli atti PG n. 67090;
- 1.7 In data 23/06/2020, agli atti PGBO n. 89749 e in data 7/07/2020, agli atti PGBO n. 97493 Pelle di Naldi Pietro & C S.n.c., Monzuno (BO) ha trasmesso la documentazione integrativa.

1.8 In data 24/07/2020 è stata convocata la seconda conferenza di servizi (agli atti PGBO n. 106952) tenutasi in data 25/08/2020, a cui hanno partecipato ARPAE Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana ed Area Prevenzione Metropolitana, Regione Emilia-Romagna ed il proponente.

Nel corso della conferenza è emerso, tra le altre cose, che il gestore del centro ha trasmesso in data 17/08/2020 al Comando Provinciale VV.FF., una nuova richiesta di valutazione del progetto di sistemazione antincendio relativa all'attività 55.2.c di cui all'allegato 1 al DPR 151/2005, per l'adeguamento dell'impianto al DM 1/07/2014, in sostituzione di quella presentata in data 9/03/2020.

La conferenza di servizi si è conclusa esprimendo una valutazione favorevole al rinnovo ed alle modifiche di carattere gestionale preposte, nel rispetto delle condizioni espresse nel verbale, agli atti PG n. 128046 del 7/09/2020;

Tuttavia la Conferenza di servizi ha stabilito che, ai fini della conclusione del procedimento e del rilascio del provvedimento autorizzativo, fosse necessario rimanere in attesa del parere favorevole del Comando provinciale dei VV.FF. circa le modalità ed i tempi di perseguibilità dell'attività nelle more dell'attuazione dei lavori di adeguamento alla normativa vigente in materia di prevenzione incendi (DM 1 luglio 2014 e DPR 151/2011) che l'azienda ha richiesto.

Ciò in quanto detti lavori di adeguamento avrebbero dovuto già essere attuati entro il 26/08/2017, sulla base di quanto disposto dall'art. 6 dello stesso DM 1 luglio 2014;

1.9 Sulla base di quanto deciso nella conferenza di servizi, in data 26/08/2020, con nota agli atti PG n. 122374, è stato chiesto parere al Comando Provinciale dei VV.FF.

1.10 In data 29/10/2020, con nota agli atti PG n. 156816, il Comando provinciale dei VV.FF. , a seguito di accertamento-sopralluogo presso l'attività in oggetto, ha comunicato di aver prescritto, nelle more della regolarizzazione dell'attività ai sensi del DPR 151/11 e allo scopo di fare cessare immediatamente e per tutto il tempo necessario per la regolarizzazione, il pericolo per la sicurezza dei lavoratori, l'adozione da parte dell'azienda delle seguenti specifiche misure:

- a) i depositi di materiale combustibile dovranno distare almeno tre metri dalla vegetazione circostante;
- b) i depositi di pneumatici usati non dovranno essere collocati all'interno dei locali;

- c) le carcasse delle auto bonificate dovranno essere disposte all'interno di settori distanziati tra loro con corridoi larghi almeno due metri privi di materiale combustibile;
- d) posizionamento, nelle aree adibite a deposito esterno, di idonei estintori carrellati in quantità tali da coprire adeguatamente l'area (almeno 1 ogni 150 mq) e raggiungibili con percorsi non superiori ai 30 metri

1.11 In data 5/11/2020, agli atti PG n. 160029 è stata acquisita nota della Pelle di Naldi Pietro & C S.n.c. in cui è stata documentata l'attuazione alla data del 20/10/2020 di tutti gli interventi prescritti dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco; detta documentazione risulta inviata tramite posta certificata al Comando Provinciale dei VV.FF. in data 22/10/2020;

1.12 Si intendono acquisiti i pareri favorevoli del Comune di Monzuno e dell'Ausl che, regolarmente convocati alla seconda seduta della conferenza di servizi tenutasi in data 25/08/2020 non hanno partecipato, né hanno espresso alcun parere a riguardo;

1.13 Riguardo la specifica richiesta avanzata dall'azienda di inserimento del codice di recupero R13 insieme ai codici di recupero R4 ed R12, ARPAE ha ritenuto di non accettare detta richiesta in quanto l'operazione R13 è assegnata esclusivamente per la mera messa in riserva di rifiuti destinati ad altri impianti di recupero. Nel caso specifico, invece, l'attività che viene svolta è un'attività di trattamento, comprensiva dello stoccaggio preliminare, come tutte le attività di gestione dei rifiuti.

1.14 A seguito dell'emanazione del d.lgs 119 del 3/09/2020 è previsto, tra l'altro, che i centri di raccolta di veicoli a motore fuori uso si debbano dotare, entro il 31 dicembre 2020, di un *adeguato sistema di pesatura per i veicoli fuori uso in ingresso.*

La stessa norma prevede anche che, qualora tale adeguamento non fosse possibile nel termine del 31 dicembre 2020, l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione possa concedere, per un periodo massimo di ulteriori dodici mesi, l'utilizzo di sistemi alternativi anche esterni al centro di raccolta.

In ogni caso, nelle more di detto adeguamento, a decorrere dal 1 gennaio 2021, il gestore dovrà comunque utilizzare di sistemi di pesatura alternativi anche esterni al centro.

Si ritiene che in entrambi i casi il gestore sia tenuto ad informare tempestivamente questa Agenzia sulle modalità di adeguamento, la tipologia di sistema di pesatura e la localizzazione all'interno del centro, al fine di documentare il rispetto della norma

1.15 In data 08/10/2020 (prot. n. PRBOUTG_0099825_20200828) il Ministero dell'Interno ha comunicato che a carico della Pelle di naldi Pietro & C S.n.c., Monzuno e dei relativi soggetti di cui all'art. 85 del d.lgs 159/2011, non sussistono, alla data odierna, le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del d.lgs 159/2011;

1.16 La L. R. 13/2015 ha trasferito all'ARPAE le funzioni in materia ambientale di competenza regionale;

Il Responsabile ARPAE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
dott. ssa Patrizia Vitali
(lettera firmata digitalmente)

Allegato 1: Prescrizioni, raccomandazioni ed avvertenze;

Allegato 2: Planimetria generale e rete fognaria 1/200 luglio 2020 - aggiornamento del 21/07/2020

Allegato 1: Prescrizioni, raccomandazioni ed avvertenze

Durata dell'autorizzazione

- a) L'autorizzazione è valida per dieci anni dalla precedente scadenza del 19/09/2020, in conformità all'art. 208 comma 12 del d.lgs 152/2006 e s.m., cioè fino al **19/09/2030**.

L'autorizzazione è rinnovabile. A tal fine, entro centottanta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione, deve essere presentata apposita domanda all'autorità competente, che decide prima della scadenza dell'autorizzazione stessa. In ogni caso l'attività può essere proseguita fino alla decisione espressa, previa estensione delle garanzie finanziarie prestate;

Tipologie di rifiuti conferibili

- b) I rifiuti che possono essere conferiti all'impianto sono i seguenti:

Rifiuti speciali pericolosi:

160104* veicoli fuori uso

Quantità di rifiuti conferibili

- c) La quantità massima complessiva di rifiuti di cui al precedente punto b) che possono essere conferiti all'impianto è di 4.000 tonnellate/annuo

Modalità di raccolta dei veicoli fuori uso destinati alla demolizione (art. 5 D.lgs n. 209 del 24/06/2003 s.m.i.):

- d) Le modalità di raccolta dei veicoli fuori uso avvenga nel rispetto dell'art. 5 del D.Lgs n. 209 del 24/06/2003, con particolare riferimento ai seguenti commi:

comma 7:" *Nel caso in cui il detentore consegni ad un centro di raccolta il veicolo destinato alla demolizione, il titolare del centro rilascia al detentore del veicolo, apposito certificato di rottamazione conforme ai requisiti di cui all'allegato IV, completato dalla descrizione dello stato del veicolo consegnato, nonché dall'impegno a provvedere alla cancellazione dal Pra, e al trattamento del veicolo."*

comma 8: *"La cancellazione dal Pra del veicolo fuori uso avviene esclusivamente a cura del titolare del centro di raccolta ovvero del concessionario o del gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato, senza oneri di agenzia a carico del detentore dello stesso veicolo. A tale fine, entro trenta giorni naturali e consecutivi dalla consegna del*

veicolo ed emissione del certificato di rottamazione, detto concessionario o gestore o titolare restituisce il certificato di proprietà, la carta di circolazione e le targhe relativi al veicolo fuori uso, con le procedure stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358. Il veicolo fuori uso può essere cancellato dal Pra solo previa presentazione della copia del certificato di rottamazione..”

comma 9: *“Il titolare del centro di raccolta procede al trattamento del veicolo fuori uso dopo la cancellazione dal Pra dello stesso veicolo effettuata ai sensi del comma 8.”*

comma 10: *“Gli estremi della ricevuta dell'avvenuta denuncia e consegna delle targhe e dei documenti relativi al veicolo fuori uso sono annotati dal titolare del centro di raccolta, dal concessionario o dal gestore della casa costruttrice o dell'automercato sull'apposito registro di entrata e di uscita dei veicoli, da tenersi in conformità alle disposizioni emanate ai sensi del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.”*

comma 11: *“Agli stessi obblighi di cui ai commi 9 e 10 è soggetto il titolare del centro raccolta o di altro luogo di custodia dei veicoli rimossi ai sensi dell'articolo 159 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nel caso di demolizione ai sensi dell'articolo 215, comma 4, del citato decreto legislativo n. 285 del 1992.”*

comma 12: *“Il rilascio del certificato di rottamazione di cui ai commi 6 e 7 libera il detentore del veicolo fuori uso dalle responsabilità penale, civile e amministrativa connesse alla proprietà e alla corretta gestione del veicolo stesso”.*

comma 13: *“I certificati di rottamazione emessi in altri Stati membri rispondenti ai requisiti minimi fissati dalla Commissione europea sono riconosciuti ed accettati sul territorio nazionale.”*

comma 14: *“ I veicoli a motore rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari e quelli acquisiti per occupazione, ai sensi degli articoli 927, 929 e 923 del Codice civile, sono conferiti ai centri di raccolta di cui al comma 1 nei casi e con le modalità stabiliti in conformità alle disposizioni emanate ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22” (ora sostituito dal D.Lgs 152/2006 e s.m.)*

Modalità di trattamento dei veicoli fuori uso (art. 6 D.lgs n. 209 del 24/06/2003 s.m.i.):

- e) Le modalità di trattamento dei veicoli fuori uso avvengano nel rispetto dell'art. 6 comma 2 del D.Lgs n. 209 del 24/06/2003, cioè nel rispetto dei seguenti obblighi:
- effettuare al più presto le operazioni per la messa in sicurezza del veicolo fuori uso di cui all'allegato I, punto 5;
 - effettuare le operazioni per la messa in sicurezza, di cui al citato allegato I, punto 5, prima di procedere allo smontaggio dei componenti del veicolo fuori uso o ad altre equivalenti operazioni volte a ridurre gli eventuali effetti nocivi sull'ambiente;
 - rimuovere preventivamente, nell'esercizio delle operazioni di demolizione, i componenti ed i materiali di cui all'allegato II etichettati o resi in altro modo identificabili, secondo quanto disposto in sede comunitaria;
 - rimuovere e separare i materiali e i componenti pericolosi in modo da non contaminare i successivi rifiuti frantumati provenienti dal veicolo fuori uso;
 - eseguire le operazioni di smontaggio e di deposito dei componenti in modo da non compromettere la possibilità di reimpiego, di riciclaggio e di recupero;
 - eseguire le operazioni di smontaggio e di deposito dei componenti in modo da non compromettere la possibilità di reimpiego, di riciclaggio e di recupero;

Operazioni per la messa in sicurezza dei veicoli fuori uso (pgf. 5 All. I al D.Lgs n. 209/2003):

- f) i veicoli fuori uso in ingresso all'impianto siano posizionati nelle zone appositamente predisposte (settori di conferimento e stoccaggio del veicolo fuori uso prima del trattamento: settore A, in planimetria) e sottoposti alle operazioni per la messa in sicurezza di cui al pgf. 5 dell'Allegato I al D.Lgs. n. 209/2003 e s.m.i. nel più breve tempo possibile, in particolare quando trattasi di veicoli incidentati;
- g) le operazioni per la messa in sicurezza dei veicoli fuori uso, le attività di demolizione, le operazioni di trattamento per la promozione del riciclaggio di cui ai pgf. 5, 6 e 7 dell'Allegato I al D.Lgs. n. 209/2003 siano effettuate nelle zone appositamente predisposte (settori coperti B1, B2, B3, in planimetria);

h) le operazioni per la messa in sicurezza dei veicoli fuori uso siano effettuate secondo le seguenti modalità:

- rimozione degli accumulatori, neutralizzazione delle soluzioni acide eventualmente fuoriuscite e stoccaggio in appositi contenitori stagni dotati di sistemi di raccolta di eventuali liquidi che possono fuoriuscire dalle batterie stesse;
- rimozione o neutralizzazione dei componenti che possono esplodere, quali airbag;
- prelievo del carburante stoccaggio in appositi contenitori e avvio a riuso;
- rimozione, con raccolta e deposito separati in appositi contenitori, se ed in quanto incompatibili tra loro, secondo le modalità e le prescrizioni fissate per lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi, di olio motore, di olio della trasmissione, di olio del cambio, di olio del circuito idraulico, di antigelo, di liquido refrigerante, di liquido dei freni, di fluidi refrigeranti dei sistemi di condizionamento e di altri liquidi e fluidi contenuti nel veicolo fuori uso, a meno che non siano necessari per il reimpiego delle parti interessate. Durante l'asportazione devono essere evitati sversamenti e adottati opportuni accorgimenti e utilizzate idonee attrezzature al fine di evitare rischi per gli operatori addetti al prelievo;
- rimozione del filtro-olio che deve essere privato dell'olio, previa scolatura; l'olio prelevato deve essere stoccato con gli oli lubrificanti; il filtro deve essere depositato in apposito contenitore, salvo che il filtro stesso non faccia parte di un motore destinato al reimpiego;
- rimozione e stoccaggio dei condensatori contenenti Pcb;
- rimozione, per quanto fattibile, di tutti i componenti identificati come contenenti mercurio;
- per quanto concerne specificamente i serbatoi per GPL/metano, poichè l'azienda non è provvista di strumentazione idonea all' estrazione, stoccaggio e combustione dei gas ivi contenuti nel rispetto della normativa vigente per gli stessi combustibili, al momento del conferimento del veicolo fuori uso dovrà essere immediatamente accertata l'assenza di detti serbatoi oppure, in alternativa, che i serbatoi, se ancora presenti, siano stati bonificati da azienda specializzata di cui il detentore del veicolo dovrà fornire idonea attestazione;

Attività di demolizione (pgf. 6 All. I al D.Lgs n. 209/2003):

i) L'attività di demolizione si compone delle seguenti fasi:

- smontaggio dei componenti del veicolo fuori uso od altre operazioni equivalenti, volte a ridurre gli eventuali effetti nocivi sull'ambiente;

- rimozione, separazione e deposito dei materiali e dei componenti pericolosi in modo selettivo, così da non contaminare i successivi residui della frantumazione provenienti dal veicolo fuori uso;
- eventuale smontaggio e deposito dei pezzi di ricambio commercializzabili, nonché dei materiali e dei componenti recuperabili, in modo da non compromettere le successive possibilità di reimpiego, di riciclaggio e di recupero.

Operazioni di trattamento per la promozione del riciclaggio (pgf. 7 All. I al D.Lgs n. 209/2003):

- j) Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di reimpiego e di recupero previsti dall'art. 7 comma 2 del d.lgs 209/2003 es.m., siano effettuate le seguenti operazioni di trattamento per la promozione del riciclaggio, consistenti in:
- rimozione del catalizzatore e deposito del medesimo in apposito contenitore, adottando i necessari provvedimenti per evitare la fuoriuscita di materiali e per garantire la sicurezza degli operatori;
 - rimozione dei componenti metallici contenenti rame, alluminio e magnesio, qualora tali metalli non sono separati nel processo di frantumazione;
 - rimozione dei pneumatici, qualora tali materiali non vengono separati nel processo di frantumazione, in modo tale da poter essere effettivamente riciclati come materiali;
 - rimozione dei grandi componenti in plastica, quali paraurti, cruscotto e serbatoi contenitori di liquidi, se tali materiali non vengono separati nel processo di frantumazione, in modo tale da poter essere effettivamente riciclati come materiali;
 - rimozione dei componenti in vetro.

Modalità di stoccaggio dei rifiuti:

- k) le parti di veicolo asportate ai fini del loro riutilizzo, riciclo e/o recupero e contaminate da olio o altre sostanze inquinanti siano stoccati prioritariamente dentro i locali chiusi o coperti da tettoia, o in cassoni coperti oppure, in via secondaria, sul piazzale esterno ma opportunamente coperti in modo tale da evitare il dilavamento delle acque meteoriche (per esempio su pallets coperti da teli impermeabili);

- l) i motori stoccati nell'area scoperta (settore C, in planimetria) adiacente al settore di conferimento e stoccaggio dei veicoli fuori uso prima del trattamento (settore A, in planimetria) siano posti in cassoni coperti oppure, in via secondaria, opportunamente coperti in modo tale da evitare il dilavamento delle acque meteoriche (per esempio su pallets coperti da teli impermeabili);
- m) i diversi rifiuti derivanti dalle operazioni di messa in sicurezza del veicolo fuori uso, siano raccolti e depositati separatamente al fine del loro più corretto smaltimento, recupero, riciclo o riutilizzo, secondo le modalità indicate nella planimetria e nella relazione allegata alla domanda alla ditta;
- n) i contenitori e/o serbatoi, fissi o mobili, comprese le vasche ed i bacini utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti, posseggano adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti;
- o) i contenitori e/o serbatoi, fissi o mobili siano provvisti di sistemi di chiusura, accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento, travaso e svuotamento;
- p) i contenitori e/o serbatoi mobili siano dotati di mezzi di presa per rendere sicure e agevoli le operazioni di movimentazione;
- q) le manichette e i raccordi dei tubi utilizzati per il carico e lo scarico dei rifiuti liquidi contenuti nei contenitori/serbatoi siano mantenuti in perfetta efficienza al fine di evitare dispersioni nell'ambiente;
- r) ogni contenitore e/o serbatoio fisso o mobile riservi un volume residuo di sicurezza pari al 10%, e sia dotato di apposito dispositivo antitraboccamento o di tubazioni di troppo pieno o di indicatori/allarmi di livello;
- s) qualora lo stoccaggio dei rifiuti liquidi sia effettuato in un bacino fuori terra, questo sia dotato di un bacino di contenimento di capacità pari al contenitore/serbatoio stesso, oppure, nel caso che nello stesso bacino di contenimento vi siano più contenitori/serbatoi, pari ad almeno 1/3 del volume totale dei contenitori/serbatoi e, in ogni caso, non inferiore

al volume del serbatoio di maggiore capacità, aumentato del 10% e, in ogni caso, dotato di adeguato sistema di svuotamento;

- t) allo scopo di rendere nota, durante lo stoccaggio provvisorio, la natura e la pericolosità dei rifiuti, i contenitori e/o serbatoi fissi e mobili, siano opportunamente contrassegnati con etichette o targhe, apposte sui contenitori/serbatoi stessi con l'indicazione del rifiuto stoccato mediante il corrispondente CER (codice europeo rifiuto), e conformemente alle norme vigenti in materia di etichettatura di sostanze pericolose;
- u) lo stoccaggio degli accumulatori sia effettuato in appositi contenitori stagni dotati di sistemi di raccolta di eventuali liquidi che possono fuoriuscire dalle batterie stesse e che devono essere neutralizzati in loco;
- v) la gestione del Cfc e degli Hcf avvenga in conformità a quanto previsto dal decreto ministeriale 20 settembre 2002, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 2 ottobre 2002, n. 231 e le eventuali successive normative aggiornate;
- w) per i rifiuti pericolosi siano, altresì, rispettate le norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
- x) lo stoccaggio dei rifiuti recuperabili sia realizzato in modo tale da non modificare le caratteristiche del rifiuto e da non compromettere il successivo recupero;
- y) le operazioni di stoccaggio siano effettuate evitando danni ai componenti che contengono liquidi e fluidi;
- z) i contenitori e/o serbatoi, fissi o mobili, utilizzati per lo stoccaggio di rifiuti liquidi pericolosi e destinati ad essere reimpiegati per lo stoccaggio di tipologie di rifiuti identificati da diversi CER, siano sottoposti a trattamenti di bonifica idonei a consentire le nuove utilizzazioni, da effettuarsi presso centri autorizzati, ovvero presso idonea area dell'impianto appositamente allestita e specificamente autorizzata;
- aa) durante le operazioni di scarico e carico dei rifiuti siano adottate tutte le necessarie misure di sicurezza atte ad evitare l'insorgere di qualsivoglia pericolo di ordine igienico sanitario ed ambientale per il deposito temporaneo dei rifiuti;

- ab) lo stoccaggio delle diverse tipologie di rifiuti (sia i rifiuti in ingresso, cioè i veicoli a motore fuori uso o loro parti che i rifiuti prodotti dalle operazioni di messa in sicurezza demolizione e trattamento per il riciclaggio) dovrà avvenire all'interno delle zone specificamente individuate nella planimetria allegata all'atto autorizzativo, ed utilizzando contenitori in buone condizioni di conservazione;
- ac) i rifiuti pericolosi prodotti dalle operazioni di messa in sicurezza dei veicoli a motore fuori uso siano sempre stoccati in aree o contenitori coperti;
- ad) nelle zone di stoccaggio dei rifiuti sia presa ogni precauzione al fine di garantire un ordinato stoccaggio, in modo da consentire una facile ispezione, l'accertamento di eventuali perdite e la rapida rimozione di eventuali contenitori danneggiati;
- ae) Lo stoccaggio dei rifiuti avvenga nel sostanziale rispetto degli spazi individuati nella tavola planimetrica del lay-out allegata; al fine di garantire il rispetto, detta planimetria sia apposta in uno o più punti dello stabilimento, in maniera visibile agli operatori (per esempio nell'ufficio ed all'interno del settore B1 adibito a settore di trattamento dei veicoli fuori uso);

Modalità di deposito dei veicoli fuori uso nei diversi settori dell'impianto

- af) nel settore di conferimento e stoccaggio dei veicoli fuori uso prima del trattamento (settore A, in planimetria) non è consentito l'accatastamento;
- ag) nel settore di deposito dei veicoli trattati, cioè dei veicoli già sottoposti alle operazioni di messa in sicurezza ed alle attività di demolizione ma ancora provvisti di componenti recuperabili o riciclabili (settore G in planimetria), è consentita la sovrapposizione massima di tre veicoli, previa verifica delle condizioni di stabilità e la valutazione dei rischi per la sicurezza dei lavoratori;
- ah) nel settore di deposito dei veicoli trattati, cioè dei veicoli sottoposti a tutte le operazioni di trattamento comprese quelle finalizzate alla promozione del riciclaggio, ove si svolgono le operazioni di riduzione volumetrica delle carcasse dei veicoli (settore D, in planimetria)

l'accatastamento delle carcasse veicoli fuori uso non deve essere superiore a 5 m di altezza, previa verifica delle condizioni di stabilità e la valutazione dei rischi per la sicurezza dei lavoratori;

- ai) qualora il vano motore di veicoli fuori uso sia esposto agli agenti atmosferici per la mancanza del cofano, esso deve essere coperto da materiali idonei ad evitare lo spandimento sul piazzale di acqua contaminata da olio;
- aj) le operazioni di compattazione e riduzione volumetrica delle carcasse dei veicoli siano effettuate con mezzi idonei provvisti di sistemi di raccolta dei percolati e dotati di tutti gli accessori e/o dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni stesse;

Gestione delle parti di ricambio dei veicoli fuori uso:

- ak) le parti di ricambio destinate alla commercializzazione siano gestite prendendo gli opportuni accorgimenti, per evitare il loro deterioramento ai fini del successivo reimpiego;
- al) sia consentito il commercio delle parti di ricambio recuperate in occasione dello svolgimento delle operazioni di trattamento del veicolo fuori uso, ad esclusione di quelle che hanno attinenza con la sicurezza dello stesso veicolo individuate all'allegato III al D.Lgs. n. 209/2003;
- am) le parti di ricambio attinenti alla sicurezza del veicolo fuori uso siano cedute solo agli iscritti alle imprese esercenti attività di autoriparazione, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, e successive modificazioni, e siano utilizzate se sottoposte alle operazioni di revisione singola previste dall'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

Manutenzioni e verifiche:

- an) Il deposito dei rifiuti conferiti (veicoli fuori uso e loro parti), dei rifiuti prodotti dalle operazioni di messa in sicurezza dei veicoli fuori uso e dalle operazioni di trattamento per la promozione del riciclaggio nonché dei rifiuti e/o pezzi di ricambio derivanti dall'attività di demolizione dei rifiuti, le movimentazioni e le lavorazioni siano eseguiti ed organizzati in

modo tale da permettere una costante e facile pulizia e bonifica delle aree al fine di evitare la proliferazione di insetti o animali nocivi e la produzione di odori ed esalazioni sgradevoli;

- ao) siano previste, all'occorrenza, adeguati interventi di disinfezione e disinfestazione per la limitazione della proliferazione di animali molesti e nocivi, con particolare riferimento alla zanzara tigre (*aedes albopictus*), alle mosche e ai muridi; nel caso vengano svolti detti interventi il gestore dovrà conservare copia della documentazione attestante l'attuazione per i controlli periodici, per almeno 5 anni;
- ap) l'impianto sia sottoposto a periodiche manutenzioni delle opere che risultano soggette a deterioramento, con particolare riferimento alla rete fognaria delle acque reflue di dilavamento dei piazzali e delle acque nere, dei sistemi di trattamento delle acque reflue, delle saracinesche di chiusura della rete delle acque reflue di dilavamento dei piazzali, nonché alle pavimentazioni delle aree a cielo aperto e interne al fabbricato;
- aq) L'impianto sia dotato di sostanze assorbenti (tipo segatura, sabbia, ecc..) e contenitori per lo stoccaggio di materiale contaminato da eventuali sversamenti accidentali di liquidi o altre sostanze pericolose, posizionate nelle aree più critiche del fabbricato quali la zona ove si svolgono le operazioni di messa in sicurezza dei veicoli e la zona adibita a stoccaggio dei rifiuti pericolosi;

Piano di ripristino ambientale:

- ar) Il gestore dovrà comunicare tempestivamente ad ARPAE Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana ed al Comune di Monzuno la chiusura dell'attività e l'avvio dei lavori di ripristino ambientale.

In base agli esiti dei controlli svolti dagli organi istituzionali ed all'effettivo stato di conservazione delle pavimentazioni, delle reti fognarie e dei loro recapiti finali, dei luoghi di deposito dei rifiuti, dello stato di conservazione dei pozzetti/serbatoi/cisterne interrate e di altre eventuali fonti di potenziale contaminazione, il gestore dovrà di sua iniziativa o su prescrizione dell'autorità di controllo, effettuare il campionamento dei terreni del sottosuolo e delle acque sotterranee per l'accertamento della qualità ambientale.

Fermo restando le eventuali indagini ambientali sopra indicate, il piano di ripristino ambientale indicato nel progetto dovrà essere attuato entro novanta giorni dalla data di comunicazione della chiusura dell'attività.

Gestione delle acque reflue meteoriche di dilavamento dei piazzali in corpo idrico superficiale demaniale (Rio Cozzo) e delle acque reflue domestiche con recapito nel suolo per subirrigazione

Classificazione dello scarico

- **Scarico 1** in corpo idrico superficiale demaniale (Rio Cozzo) costituito da
 - *acque di prima pioggia* di dilavamento delle aree esterne (stoccaggio veicoli fuori uso prima del trattamento, transito e movimentazione, stoccaggio ricambi e rifiuti recuperabili coperti) unite alle acque meteoriche delle coperture, trattate mediante vasca di dissabbiatura e disoleazione (scarico S1a);
 - *acque di seconda pioggia* (non contaminate) di dilavamento delle aree esterne unite alle acque meteoriche delle coperture (scarico S1b);

- **Scarico 3** in corpo idrico superficiale demaniale (Rio Cozzo) costituito da
 - *acque di prima pioggia* di dilavamento delle aree esterne (stoccaggio dei veicoli trattati e ridotti volumetricamente, stoccaggio di ricambi) trattate mediante vasca di dissabbiatura e disoleazione (scarico S3a);
 - *acque di seconda pioggia* (non contaminate) di dilavamento delle aree esterne (scarico S3b);

- **Scarico 2** nel suolo, per subirrigazione costituito da *acque domestiche* dei servizi igienici, preventivamente sottoposte a trattamento in fossa imhoff;

Inoltre, una parte delle acque bianche degli edifici e delle tettoie vengono convogliate nelle aree verdi adiacenti agli edifici per essere assorbite dal terreno

Gestione delle acque reflue meteoriche di dilavamento dei piazzali esterni

Dovranno essere rispettate le seguenti condizioni:

- as) gli scarichi delle acque di prima pioggia (S1a, S3a) e di seconda pioggia (S1b, S3b) devono rispettare, in corrispondenza dei pozzetti di ispezione e controllo, i limiti di accettabilità fissati dalla Tab.3 dell'Allegato 5 del D.Lgs.152 2006 - parte terza per scarichi in acque superficiali;

- at) Sia previsto il monitoraggio degli scarichi S1a ed S3a con frequenza almeno annuale. Il prelievo, campionamento ed analisi dovrà avvenire in occasione del primo evento meteorico successivo ad una delle campagne di compattazione dei veicoli che si svolgono nell'arco di ogni anno. Dovranno essere analizzate almeno le seguenti sostanze: pH, SST, tensioattivi totali, idrocarburi totali, solventi organici aromatici
- au) gli impianti di trattamento siano sottoposti a periodiche operazioni di verifica, controllo e pulizia da parte di ditta specializzata, ogni qual volta sia ritenuto necessario ad eliminare il materiale separato (fanghi ed oli) ed a evitare fenomeni di trascinamento di sostanze inquinanti nella fognatura, e comunque con frequenza almeno annuale; sia conservata idonea documentazione di tali interventi, da rendere disponibile a richiesta degli organi di controllo;
- av) i piazzali del centro di raccolta veicoli fuori uso siano tenuti costantemente puliti provvedendo, all'occorrenza, allo spazzamento ed alla pulizia;
- ax) i pozzetti di ispezione e prelievo delle acque di scarico dovranno avere caratteristiche conformi alle normative tecniche vigenti e consentire il prelievo delle acque per caduta, essere sempre ispezionabili ed accessibili ai soggetti preposti al controllo e mantenuti in buone condizioni di funzionamento e pulizia; detti pozzetti dovranno inoltre essere opportunamente indicati con segnaletica visibile;
- ay) le saracinesche idrauliche dovranno essere sempre mantenute in perfetta efficienza; a tal fine il gestore è tenuto a svolgere periodiche verifiche per la corretta apertura/chiusura
- az) siano effettuati periodici interventi di manutenzione dello scolo ricettore (Rio Cozzo) da un adeguato tratto a monte dello scarico 3 ad un adeguato tratto a valle dello scarico 1 al fine di garantire il regolare deflusso delle acque e prevenire inconvenienti ambientali quali ristagno di reflui, impaludamento superficiale, sviluppo di cattivi odori e/o diffusione di aerosol;
- ba) Le acque reflue di natura diversa da quelle in precedenza citate, tutti i rifiuti liquidi originati dall'attività svolta nell'insediamento e i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata nel rispetto della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti;

La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore del servizio idrico integrato;

Gestione delle acque reflue domestiche

- bb) sia costantemente garantito nel tempo il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento del sistema di subirrigazione;
- bc) la fossa imhoff ed eventuali altri sistemi di trattamento presenti (pozzetti condensagrassi, ecc...) siano sottoposti a periodiche operazioni di verifica, controllo e pulizia da parte di ditta specializzata, ogni qual volta sia ritenuto necessario ad eliminare il materiale separato ed evitare fenomeni di trascinamento di sostanze inquinanti nel terreno, e comunque con frequenza almeno annuale; di tali interventi sia conservata idonea documentazione da rendere disponibile a richiesta degli organi di controllo;
- bd) tra la condotta disperdente e lo strato di terreno sovrastante siano previsti opportuni accorgimenti (es posa di telo in tessuto-non tessuto) affinché il terreno superficiale di reinterro non penetri nei vuoti del sottostante pietrisco riducendo la capacità disperdente;
- be) la condotta disperdente sia posta a distanza pari almeno a 20 mt dagli stabili e la trincea con condotta disperdente sia posta lontano da fabbricati, aie, aree pavimentate o altre sistemazioni che possano ostacolare il passaggio dell'aria nel terreno;
- bg) siano periodicamente effettuate le opportune verifiche e gli eventuali lavori finalizzati ad evitare fenomeni di impaludamento superficiale ed intasamento del terreno sovrastante le tubazioni disperdenti

Raccomandazioni ed avvertenze generali

- bh) sia evitato che i reflui prodotti siano causa di inconvenienti ambientali e igienico-sanitari quali lo sviluppo di cattivi odori o la diffusione di aerosol;
- bi) l'Autorità competente, per esigenza di maggior tutela ambientale e/o per prevenire possibili inconvenienti igienico sanitari legati alle caratteristiche del contesto territoriale nel quale lo scarico è inserito, ha facoltà di richiedere successivi adeguamenti/miglioramenti delle modalità di scarico o del sistema di trattamento delle acque reflue, fissando un tempo congruo per la realizzazione degli interventi necessari;

- bj) il titolare dello scarico è tenuto a comunicare ai sensi dell'art.124 comma 12 ogni eventuale variazione gestionale e/o strutturale che modifichi temporaneamente e/o permanentemente il regime o la qualità degli scarichi o comunque che modifichi sostanzialmente i sistemi di raccolta, convogliamento e/o di trattamento delle acque;
- bk) nel caso si verificano imprevisti tecnici che modificano provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico il gestore dell'impianto è tenuto ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni al recapito finale, garantendo il rapido ripristino della situazione autorizzata e , per quanto possibile, il rispetto dei limiti di accettabilità prescritti;

Medicina del lavoro

- bl) *Settore di trattamento e di messa in sicurezza (aree B1, B2, B3, planimetria)*

In tali aree dovrà essere opportunamente valutato il rischio di esposizione dei lavoratori addetti a tutte le sostanze chimiche e/o classificate pericolose e cancerogene (es. benzina), ai sensi del Titolo IX del D.Lgs. 81/08, adottando tutte le misure di prevenzione e protezione necessarie, tra cui l'utilizzo costante di idonei dpi (guanti, maschere, occhiali, ecc.), e utilizzando contenitori per il trasporto e stoccaggio etichettati secondo la normativa vigente. Particolare attenzione dovrà essere posta nella bonifica dei pezzi di ricambio destinati al riutilizzo/commercializzazione venuti a contatto con oli (es. motori, sospensioni idrauliche, ecc.).

Nelle operazioni che riguardano la rimozione di pastiglie dei freni nei veicoli costruiti in data anteriore al 1992 (con possibile presenza di amianto), devono essere forniti ai lavoratori dispositivi di protezione individuali idonei in relazione al rischio specifico e, sempre a tale scopo, gli addetti devono essere adeguatamente formati ed informati.

La pavimentazione di tale area dovrà essere mantenuta costantemente pulita al fine di evitare rischi di scivolamento dei lavoratori.

- bm) *Settore di rottamazione per operazioni di riduzione volumetrica (area D, in planimetria)*

Gli addetti all'utilizzo della pressa dovranno essere adeguatamente formati ed informati sui rischi specifici di tale mansione. In tale area dovrà essere interdetto il passaggio e la sosta durante il funzionamento della pressa a terze persone e a lavoratori non direttamente coinvolti alle operazioni di riduzione volumetrica.

bn) *Vie di circolazione*

Dovranno essere mantenute evidenti e segnalate le vie di circolazione e di passaggi pedonali distinti dalle aree di transito e manovra dei veicoli, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori addetti rispetto al rischio di investimento. A tale scopo dovrà essere sempre mantenuta sgombra la via di transito in direzione delle uscite di emergenza.

Dovrà, inoltre, essere accuratamente regolamentata la circolazione dei veicoli in entrata e in uscita nonché la movimentazione dei carichi per evitare dispersioni, cadute e fuoriuscite di materiale potenzialmente inquinante.

bo) *Rischio rumore*

La valutazione del rischio rumore dovrà tenere in considerazione l'interazione tra rumore e segnali di avvertimento (allarme aziendale, cicalini di retromarcia dei carrelli elevatori, ecc.), tenendo conto anche del fatto che in alcune fasi di lavoro è necessario l'utilizzo di dispositivi di protezione individuali per l'udito.

bp) Siano diffuse agli operatori coinvolti nelle varie attività, specifiche procedure (ad esempio in caso di eventuali sversamenti accidentali di sostanze inquinanti sul piazzale, quali carburanti, oli o altre sostanze pericolose oppure in caso di contatto con sostanze nocive, ecc).

bq) Siano informati gli addetti impegnati nelle operazioni di smaltimento dei rifiuti sull'opportunità di essere sottoposti a immunoprofilassi attiva (es. vaccinazione antitetanica, ecc.)

br) Per tutto quanto non espressamente indicato nelle prescrizioni sopra richiamate, si rimanda al documento di valutazione dei rischi aziendale (artt. 17 e 28 D.Lgs. 81/08).

Altre prescrizioni generali:

bs) Per quanto non disciplinato dal D.lgs 209/2003, è fatto salvo quanto disciplinato dall'art. 231 del D.lgs 152/06.

bt) L'attività dell'impianto deve svolgersi in orari, tali da evitare disturbi e disagi al vicinato, nel rispetto del regolamento comunale in materia;

Avvertenze

Si avverte di:

- bu) di comunicare immediatamente all'ARPAE Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana ogni eventuale variazione di legale rappresentanza, di ragione/denominazione sociale, ecc, variazione strutturale e/o gestionale dell'impianto inerenti tutte le matrici ambientali, ai fini degli eventuali provvedimenti di competenza;
- bv) osservare le specifiche disposizioni inerenti la parte IV del D.lgs 152/06 e s.m., con particolare riferimento agli obblighi di tenuta del registro di carico/scarico, di corretta compilazione dei formulari di trasporto e di dichiarazione annuale (MUD)
- bw) Le prescrizioni dell'autorizzazione possono essere modificate, prima del termine di scadenza e dopo almeno cinque anni dal rilascio, nel caso di condizioni di criticità ambientale, tenendo conto dell'evoluzione delle migliori tecnologie disponibili e nel rispetto delle garanzie procedurali di cui alla legge n. 241 del 1990
- by) Quando a seguito di controlli sull'impianto e sull'attività di gestione di rifiuti ivi svolta, siano accertate difformità rispetto all'autorizzazione, si procede ai sensi del comma 13 dell'art. 208 del D.lgs 152/06 secondo la gravità dell'infrazione, nel seguente modo:
 - alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;
 - alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
 - alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente autorizzazione e negli atti richiamati troveranno applicazione le norme generali nazionali e regionali.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.